

Al personale docente
Al personale ATA
Agli alunni
Alle loro famiglie

Ogg.: **Direttiva vigilanza sugli alunni: responsabilità e obblighi del personale docente e ATA**

IL COORDINATORE DIDATTICO

VISTO l'art. 5 del D.Lgs 165/01;
VISTO il DLgs 81/08;
VISTI gli art. 2047 - 2048 Codice civile (integrità fisica del minore e obbligo di vigilanza sugli alunni minori);
VISTI gli art. 2043 e 2051 c.c (Omissione rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci);
VISTO il D.P.R. N.249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti;
VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
VISTO il CCNL AGIDAE Scuola e successive sequenze contrattuali.

PREMESSO CHE

1. la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
2. al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
3. la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola;
4. l'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;
5. la responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze;

EMANA

la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. disposizioni comuni;
4. durante i cambi di turno tra i docenti;

Istituto Salesiano PIO XI

Scuola Secondaria di I e II grado paritaria (D.M. 16.11.2001; D.M. 04.12.2001; D.M. 30.06.2010)

Scuola Media, RMIM09900B, **Liceo Classico**, RMPC185007, – **Liceo Scientifico**, RMPSE55000,

Via Umbertide, 11 – 00181 Roma – ☎ 06 7844 0101

segreteria@pioundicesimo.org – www.pioundicesimo.org – partita IVA: 00918971003– codice fiscale: 00637870585

5. durante l'intervallo/ricreazione;
6. durante il servizio di refezione scolastica;
7. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
8. durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
9. durante le ore di Scienze Motorie Sportive;
10. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività;
11. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
12. istruzioni operative per l'entrata posticipata e l'uscita anticipata degli alunni;
13. la vigilanza degli alunni diversamente abili;
14. disposizioni finali.

PREMESSA

Gli utenti del servizio sono ragazzi dagli 11 ai 19 anni; sono presenti due modelli organizzativi, distinti a seconda del grado di istruzione:

- Scuola secondaria di primo grado, modello a settimana corta, articolato in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,40. L'orario di lezione ha la seguente scansione:
Prima ora: 8.00-9.00. Seconda ora: 9.00-9.50. Terza ora: 9.50-10.40. Quarta ora: 11.10-12.00. Quinta ora: 12.00-12.50. Sesta ora: 12.50-13.40.
È previsto un momento per l'intervallo: 10.40-11.10;
- Scuola secondaria di secondo grado, modello a settimana lunga, articolato in sei giorni settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 8.20 alle ore 14.15 (quando è prevista la sesta ora). L'orario di lezione ha la seguente scansione:
Prima ora: 8.20-9.20. Seconda ora: 9.20-10.15. Terza ora: 10.15-11.10. Quarta ora: 11.35-12.30. Quinta ora: 12.30-13.25. Sesta ora: 13.25-14.15.
È previsto un momento per l'intervallo: 11.10-11.35.

L'ingresso alla scuola avviene attraversando il cancello dell'edificio, sito in via Umbertide 11. Dopo l'accesso nel cortile della scuola, i ragazzi salgono ai piani utilizzando due scale distinte a seconda del grado di istruzione: gli alunni della scuola secondaria di primo grado utilizzano la scala che trovano dopo l'ingresso sulla destra, lato bar; si considera questa scala riservata ai ragazzi della scuola media, che ne usufruiscono anche per la discesa e la risalita dopo la ricreazione e l'uscita.

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado utilizzano la scala che trovano dopo l'ingresso sulla sinistra, lato oratorio; si considera questa scala riservata ai ragazzi dei licei, che ne usufruiscono anche per la discesa e la risalita dopo la ricreazione e l'uscita.

All'ingresso, oltre al portiere, è presente un assistente salesiano.

Art. 1 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL AGIDAE.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un

tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

La cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe puntualmente all'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il collaboratore scolastico ha il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Allo stesso modo, ad inizio ricreazione, prima di scendere in cortile, il personale docente si assicura di chiudere a chiave l'aula, al fine di proteggere il materiale al suo interno.

Art. 2 - Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

I collaboratori scolastici, hanno compiti d'accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso al piano, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, fino all'entrata degli stessi nelle aule.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del Coordinatore didattico o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Coordinatore didattico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi. I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici onde arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Coordinatore didattico che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

Art. 3 - Disposizioni comuni

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. L'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola non è consentito se non per comprovati motivi. Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione del Coordinatore didattico al superamento di un'ora o dal Coordinatore di classe, entro l'ora.

Art. 4 - Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed il collaboratore scolastico in servizio parteciperà al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere all'interno dell'aula, mantenendo un comportamento corretto.

Art. 5 - Vigilanza durante la ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione è a carico dei docenti assegnati alle operazioni di assistenza tramite una turnazione comunicata dal Coordinatore didattico o suo delegato. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile. Ad ogni docente in turnazione è affidata una zona del cortile della scuola, da supervisionare con attenzione.

Art. 6 - Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente responsabile del servizio in questione. Durante la refezione scolastica, il personale vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Coordinatore didattico.

Art. 7 - Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola nel cortile dell'Istituto non oltre l'orario di inizio del Doposcuola. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed al portiere.

Art. 8 - Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di scienze, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio senza la presenza di un docente o del tecnico di laboratorio.

Art. 9 - Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il Coordinatore didattico, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Coordinatore didattico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Scienze motorie e sportive. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Coordinatore didattico le condizioni patologiche del ragazzo, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento della disciplina in oggetto. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Coordinatore didattico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

Art 10. - Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente della scuola secondaria di primo grado, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio, attenderà i genitori degli studenti per i quali non è stato firmato il modulo di autorizzazione all'uscita autonoma. Per gli altri non sarà necessario.

Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole.

Art. 11 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92 e successive modifiche.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni. Per le norme da seguire durante tali attività, si rimanda al regolamento disciplinare generale di Istituto, con particolare riferimento alla sezione chiamata ALLEGATO C.

Art. 12 - Istruzioni operative per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che raggiungono l'edificio oltre il limite delle ore 8.05 (inizio lezione della prima ora) possono comunque entrare in aula e partecipare alla lezione; gli alunni della scuola secondaria di secondo grado che raggiungono l'edificio oltre il limite delle ore 8.35, invece, non possono entrare in aula ma vengono invitati ad attendere nell'atrio antistante la presidenza fino al suono della campanella che segna l'inizio della seconda ora (h 9.20).

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità. Eccezione è fatta per gli alunni maggiorenni.

Si confida nella consueta e faticosa collaborazione e cooperazione di tutti per garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche evitando contestazioni di addebito facilmente eludibili.

Art. 13 - La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali. Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto o mediante Registro elettronico, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto CCNL.

Il Coordinatore didattico

prof. Gabriele Graziano

